



# COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

**34 - Copia**

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

<b>N. 34 Del 22-12-2021</b>	<b>REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2020, AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016.</b>
-------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15:30 nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

<b>Meloni Maurizio</b>	<b>P</b>	<b>Porcu Nicola</b>	<b>A</b>
<b>Coda Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Aresu Luca</b>	<b>A</b>
<b>Melis Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>Follesa Salvatore</b>	<b>P</b>
<b>Corde Renato</b>	<b>P</b>	<b>Loche Francesca</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Puddu Maria Cristiana</b>	<b>P</b>
<b>Sedda Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Pantaleo Angela</b>	<b>P</b>
<b>Spada Giulia</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo

Il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 4, c.1 del T.U.S.P le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Donori con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Donori e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house-providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** che all'esito della ricognizione effettuata il Comune di Donori detiene un'unica partecipazione nella società ABBANOVA spa, che gestisce il servizio idrico integrato della Regione Sardegna;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dai Responsabile dell'Area amministrativa e dell'Area finanziaria sulla proposta della presente delibera;

Il Sindaco introduce l'argomento e riferisce che occorre procedere all'assolvimento di adempimento di legge il quale prevede che annualmente il Comune deve verificare le partecipazioni azionarie detenute e decidere sul loro mantenimento o eventuale razionalizzazione. Ricorda che il Comune possiede partecipazioni in AbbanoVA SpA e la relativa quota percentuale evidenziando le ragioni del mantenimento della stessa. Riferisce poi in merito all'avvenuta acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti. Chiede, quindi, se vi sono interventi.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, mette in votazione la proposta di delibera che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 22-12-2021 COMUNE DI DONORI

## **DELIBERA**

**DI PRENDERE** atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria e della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 27.09.2017.

**DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, dalla quale risulta che il Comune di Donori detiene una sola partecipazione azionaria in ABBANO spa, società che gestisce il servizio idrico integrato regionale.

**DI DICHIARARE** che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione, poiché la partecipazione azionaria detenuta è obbligatoria per legge trattandosi di un servizio economico di interesse generale a rete;

**DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P, secondo le modalità stabilite dal DM del 25 gennaio 2015.

Con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'adempimento normativo.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

F.to Maurizio Meloni

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Cinzia Cardia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 29-12-2021 all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 29-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.